

LINEE GUIDA ESAME FINALE DOTTORATI DI RICERCA XXXVIII CICLO

Domanda di ammissione all'esame finale

1. Il XXXVIII ciclo ha come data di conclusione naturale il 31 ottobre 2025.
I/Le candidati/e all'esame finale dovranno presentare la domanda di ammissione all'esame finale entro il **16 dicembre 2025**.
Ciascun dottorando dovrà allegare alla domanda di ammissione all'esame finale la **scheda riassuntiva delle attività svolte durante il corso di dottorato**, pubblicata nella pagina dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo.
2. Il termine di conclusione del ciclo triennale di studi si intende **differito automaticamente** nei seguenti casi:
 - a. sospensione della frequenza del corso per uno dei motivi previsti dall'art. 23 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
 - b. avvio del corso in una data successiva a quella di inizio ufficiale (1° novembre 2022) dell'anno accademico di riferimento del ciclo di studi (2022/2023);
 - c. subentro avvenuto in fase di iscrizione al primo anno di corso per scorrimento della graduatoria finale di ammissione al dottorato.In questi casi il calendario delle attività previste ai fini del conseguimento del titolo viene rimodulato in base alla data di effettiva conclusione del percorso formativo.
3. Il/La candidato/candidata all'esame finale dovrà presentare la domanda di ammissione/proroga **entro il decimo giorno successivo al termine effettivo di conclusione del corso**.

Proroga della tesi

Se per comprovati motivi non fosse possibile la presentazione della tesi nei tempi previsti si potrà chiedere fino a un massimo di **dodici mesi**, che decorrono dalla data di conclusione del corso, senza ulteriori oneri finanziari, compilando apposito modulo da inviare al Coordinatore o alla Coordinatrice del Corso all'Ufficio Dottorati di Ricerca (dottorati@unitus.it) entro la medesima scadenza fissata per la presentazione della domanda.

La delibera del Collegio dei Docenti sulla richiesta di proroga sarà trasmessa all'Ufficio Dottorati di Ricerca e ai dottorandi richiedenti a cura del Coordinatore del Corso.

Consegna della tesi

I dottorandi sottomettono al Collegio dei Docenti la versione definitiva della tesi, approvata dal supervisore e corredata da una sintesi in italiano o in inglese, secondo le modalità ed entro il termine di consegna indicati dal Collegio stesso.

La tesi è redatta in lingua italiana oppure inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti

Giudizio del Collegio dei Docenti e ammissione alla valutazione

1. Il Collegio dei docenti, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data stabilita per la consegna delle tesi, valuta l'attività complessiva svolta dal dottorando nel triennio, che viene riassunta in una relazione ed esprime il proprio giudizio ai fini dell'ammissione della tesi alla valutazione dei *referee* indipendenti.

I valutatori (2 effettivi e un supplente) sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta del Collegio dei Docenti (fac-simile pubblicato nel sito) e possono svolgere tale funzione per più candidati.

Il Collegio dei Docenti, entro la stessa data, autorizza la richiesta del/della dottorando/a finalizzata al conseguimento del *label* di "*Doctor Europaeus*", impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti necessari per la certificazione aggiuntiva.

2. I dottorandi inviano ai valutatori esterni, tramite posta elettronica, in formato PDF, una copia della tesi in formato elettronico, accompagnata da una sintesi sia in lingua italiana che in inglese (abstract), e la scheda sulle attività svolte durante il corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

In alternativa la tesi e la scheda possono essere caricate su una pagina di *Google Drive* ad accesso riservato ai valutatori.

<p>3. Il Collegio dei Docenti, <u>per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso</u>, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, può decidere di concedere una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico del soggetto finanziatore e/o dell'Ateneo (art. 25 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca).</p>
<p>Requisiti dei valutatori</p>
<p>1. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, <u>di cui almeno uno è un docente universitario (professore e/o ricercatore di tipo B)</u>. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi.</p> <p>2. I valutatori si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza/non divulgazione a protezione delle informazioni riservate che potrebbero essere contenute nella tesi.</p> <p>3. I valutatori non sono retribuiti. Al termine della valutazione riceveranno, su richiesta, un'attestazione dell'attività svolta.</p>
<p>Tempi della valutazione</p>
<p>I valutatori hanno, di regola, 30 giorni di tempo per la valutazione.</p> <p>L'eventuale sostituzione di un valutatore con il supplente avviene su richiesta del supervisore o del Coordinatore.</p>
<p>Giudizio dei valutatori</p>
<p>1. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi, utilizzando la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti (fac-smile pubblicato nel sito modificabile dal Collegio in base a esigenze specifiche del corso di dottorato).</p> <p>I valutatori possono emettere 3 tipi di giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approvazione completa della tesi: il candidato è ammesso all'esame finale; • richiesta di <i>minor revision</i> che non comporta il rinvio dell'ammissione all'esame finale: il candidato è ammesso all'esame finale, ma la tesi richiede piccole correzioni. Non è prevista un'ulteriore valutazione esterna; • richiesta di <i>major revision</i>: il candidato non è ammesso all'esame finale anche nel caso di richiesta di rinvio da parte di un solo valutatore. <p>Il dottorando dispone di un periodo massimo di 6 mesi (a partire dalla comunicazione del giudizio) per rivedere la tesi e rispondere alle richieste di integrazioni e/o correzioni. I valutatori provvederanno a formulare un nuovo giudizio.</p> <p>In ogni caso, al termine dei sei mesi, il dottorando viene ammesso all'esame finale con un nuovo parere scritto dei valutatori, emesso in termini ragionevolmente brevi.</p> <p>2. Presa visione delle valutazioni dei <i>referee</i>, il Collegio Docenti delibera l'ammissione dei dottorandi alla discussione pubblica o il rinvio dell'esame per un periodo non superiore a 6 mesi. Il Coordinatore del corso informa il dottorando sull'esito della deliberazione.</p> <p>3. Il Coordinatore svolge funzioni di raccordo tra il dottorando e i valutatori anche nel caso di proposta di rinvio da parte di un solo valutatore.</p> <p>E' possibile prevedere, su richiesta dei valutatori, un colloquio con il dottorando tramite videoconferenza, alla presenza del tutor.</p>
<p>Commissione esame finale: composizione e incompatibilità</p>
<p>1. La composizione e la nomina delle Commissioni per l'esame finale sono disciplinate dall'art. 28 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.</p>

Esse sono composte da docenti di ruolo, di cui almeno due professori nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Per almeno due terzi devono appartenere ad altre Università, anche estere e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 4, c. 1 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Possono far parte delle Commissioni i ricercatori di tipo B e quelli appartenenti ad Enti di ricerca accreditati.

Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti aventi la stessa qualifica dei componenti effettivi.

Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del corso e **non devono essere componenti del Collegio dei docenti**.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici per l'esame finale docenti ed esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice di ammissione al medesimo corso di dottorato o abbiano rivestito il ruolo di supervisor e co-supervisor.

La Commissione è nominata con decreto del Rettore per l'intero ciclo.

La Commissione è confermata qualora i candidati dovessero posticipare l'esame finale dietro parere dei Valutatori.

Nel caso di dottorati comprendenti curriculum o aree di ricerca fortemente differenziate, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti potrà proporre al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza, dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza, dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

2. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale e di convenzioni di co-tutela di tesi, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste dagli accordi stessi.

3. Alla Commissione vengono trasmessi i seguenti documenti dei candidati all'esame finale:

- la tesi di dottorato;
- il giudizio formulato dal Collegio dei Docenti;
- la scheda sulle attività svolte dal dottorando durante il ciclo di studi;
- il giudizio analitico dei valutatori (o quello dei *referee* ai fini del conseguimento della certificazione di "*Doctor Europaeus*").

In alternativa, i suddetti documenti possono essere caricati su una pagina di *Google Drive* ad accesso riservato, condivisa con i componenti della Commissione.

Deposito della tesi

Ciascun candidato dovrà consegnare all'Ufficio Offerta Formativa (via S. Maria in Gradi n. 4, primo piano - Tel. 0761.357961/08/12), almeno 10 giorni prima della data dell'esame finale:

- copia elettronica tesi in formato PDF/A, comprensiva del frontespizio, su CD o pennetta USB oppure all'indirizzo protocollo@pec.unitus.it, accompagnata in un file a parte da una sintesi sia in lingua italiana che in inglese (abstract).
- il frontespizio della tesi di dottorato, in forma cartacea, con firma in originale/digitale del Coordinatore del corso, del supervisore/relatore (denominato Direttore di tesi per quelle in co-tutela) e del dottorando;
- la dichiarazione di conformità della tesi con la quale si attesta che il testo della tesi in formato digitale e quello approvato dal Collegio dei Docenti sono identici;
- la dichiarazione di deposito tesi, sottoscritta dal/dalla dottorando/a, con eventuale richiesta di embargo

La mancata consegna della tesi determinerà l'esclusione dall'esame finale.

Il candidato, ai fini della tutela e dello sfruttamento economico della proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un determinato periodo di tempo (**embargo della tesi max 12 mesi**).

Limiti all'accessibilità della tesi di dottorato (embargo).

L'accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell'archivio istituzionale dell'Università può essere limitata qualora sussistano i seguenti motivi:

- a) parti di tesi già sottoposte a un editore o in attesa di pubblicazione;
- b) tesi finanziate da enti esterni, che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione;
- c) pubblica sicurezza;
- d) privacy.

In questi casi il/la dottorando/a e il/la tutor/supervisore devono presentare una richiesta motivata per un embargo, per un periodo massimo di 12 mesi, controfirmata dal tutor/supervisore.

In caso di necessità di prolungare l'embargo, per un massimo di ulteriori 6 mesi, occorre richiedere tramite il/la Coordinatore o Coordinatrice del dottorato l'autorizzazione del Collegio dei docenti. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'Ufficio per il dottorato di ricerca aggiorna la data di scadenza dell'embargo sul repository.

Finché la tesi è sotto embargo, il suo contenuto non è pubblicamente disponibile, ma può essere richiesto all'autore.

Allo scadere del periodo di embargo la tesi viene resa liberamente consultabile.

Tesi di dottorato soggette a brevetto.

Le tesi di dottorato possono presentare elementi di innovazione per i quali si intenda attivare o sia stata attivata la procedura di tutela. Anche in questo caso se ne può prevedere la limitazione all'accessibilità, così come previsto nel precedente punto.

La richiesta di brevetto deve obbligatoriamente essere inoltrata prima di qualsiasi comunicazione al pubblico, quindi prima della discussione della tesi.

Al momento della discussione tutte le pratiche per la richiesta di tutela brevettuale devono essere state espletate. La richiesta di embargo deve essere segnalata in fase di deposito della tesi.

Discussione della tesi

1. La data e il luogo della discussione vengono comunicati agli studenti di dottorato con un preavviso minimo di 20 giorni.

La discussione della tesi è pubblica. Su richiesta motivata di uno o più commissari, può avvenire in videoconferenza. Il candidato, il Presidente e il Segretario della Commissione devono essere in presenza.

2. L'esito dell'esame può essere:

- approvato
- respinto

La tesi è approvata o respinta con motivato giudizio collegiale, secondo le seguenti valutazioni: eccellente, ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la Commissione, con voto unanime, può attribuire la lode (art. 8, co. 12, ultimo periodo, del D.M. n. 226/2021).

Il giudizio negativo comporta la decadenza dallo status di dottorando. Non sarà possibile discutere nuovamente la tesi.

La prova finale per il conseguimento del titolo si svolgerà secondo il seguente calendario:

Sessione	Periodo
Autunnale	novembre - dicembre 2025
Invernale	febbraio – marzo 2026
Primaverile	aprile – maggio 2026
Estiva	giugno – luglio 2026
Straordinaria	settembre – ottobre 2026

Sede dell'esame finale

1. L'esame finale si svolge in presenza.

2. Le prove di ammissione potranno essere sostenute in modalità telematica, in presenza di giustificati motivi, previa autorizzazione del Direttore Generale.

In tal caso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato sarà utilizzato dalla Commissione giudicatrice del concorso per invitare il candidato a far parte di un "gruppo" creato tramite la piattaforma *Google Meet* (o altra piattaforma) e permettergli così di svolgere la prova in modalità audio-video condivisa.

Le indicazioni operative saranno fornite ai candidati in prossimità della prova e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima della stessa. Per collegarsi nella giornata e nell'orario indicati per sostenere la prova finale in modalità audio-video, i candidati sono tenuti a installare sul proprio dispositivo il *software* della piattaforma indicata e a dotarsi di una *webcam* che ne consenta l'identificazione prima della prova.

Certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*

L'attestazione di "Doctor Europaeus" è una certificazione aggiuntiva al titolo nazionale di Dottore di Ricerca. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale, né un titolo conferito da istituzioni internazionali. Possono conseguirla gli studenti di dottorato della UE e dei Paesi EFTA. Tale qualifica è rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del/della dottorando/a interessato/a e previa delibera del Collegio dei Docenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti stabiliti dalla European University Association (EUA):

- a. le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere fatte da almeno due docenti facenti parte di istituzioni di istruzione superiore appartenenti a due Stati europei diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
- b. la composizione della Commissione segue le regole dell'art. 28 ma almeno uno dei membri della Commissione esaminatrice dovrà appartenere ad una istituzione di istruzione superiore di uno Stato europeo diverso dallo stato in cui la tesi sarà discussa;
- c. parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali della UE, diversa da quella del Paese in cui la tesi sarà discussa;
- d. la preparazione della tesi di dottorato deve avvenire in parte attraverso l'attività di ricerca condotta durante la permanenza, per almeno un trimestre (anche non consecutivo), in un altro Stato europeo.

Convenzioni di co-tutela di tesi

1. Gli accordi di cooperazione internazionale (es. co-tutele di tesi) possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e per la composizione della Commissione.

2. I/le dottorandi/e con co-tutele di tesi *incoming* seguono le regole dell'Università di prima immatricolazione o quelle stabilite nell'accordo di co-tutela se diverse.

I/Le dottorandi/e con co-tutele di tesi *outgoing* seguono le regole di cui sopra o quelle stabilite nella convenzione di co-tutela se diverse. La tesi di dottorato verrà discussa in un'unica sede, eventualmente anche in modalità telematica.

La Commissione giudicatrice sarà composta, in misura paritaria, sulla base di quanto previsto nell'accordo di co-tutela.

Il calendario della prova d'esame sarà concordato dagli Atenei *partner*.

Conferimento del dottorato di ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito con decreto dal Rettore al termine del corso, dopo il superamento dell'esame finale.

2. Il diploma di Dottore di Ricerca e la certificazione di conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*" saranno rilasciati dall'Ufficio Offerta Formativa.

Le modalità e le tempistiche per il ritiro del diploma saranno pubblicate nella pagina del sito di Ateneo dedicata ai dottorati di ricerca.

Per il rilascio dei suddetti attestati, ai sensi della legislazione vigente, sono necessarie due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna.

3. Oltre al diploma, su richiesta del dottorando, potrà essere rilasciato un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività formative e di ricerca svolte durante il ciclo triennale di studi.